

Tribunale di Milano, 7 ottobre 2011 (sent.), Pres. Pellegrino Est. Corbetta

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto emesso dal g.i.p. di questo tribunale in data 29.10.2008, P. G. E., M. N., L. G. I., L. E. J. J., P. P. e N. E. venivano rinviati a giudizio per rispondere dei reati loro rispettivamente ascritti di cui in rubrica.

Nel corso dell'istruttoria dibattimentale venivano escussi i testi (*Omissis*).

Si sottoponevano ad esame gli imputati L. G. I., M. N. e N. E. (ur. 18.3.2010); veniva acquisito *ex art.* 513 c.p.p. il verbale di interrogatorio reso da P. G. E. in data 24.10.2007.

Nel corso del dibattimento venivano inoltre acquisiti, ai sensi dell'art. 493, comma 3, c.p.p., i seguenti atti: relazione di p.g. del 6.4.2007 e relativo cd rom (ud. 10.11.2010), annotazione di p.g. 16.1.2010 e relativi allegati (ud. 7.7.2011), nonché ampia documentazione prodotta dalla difese, cui si farà specifico riferimento nella parte motiva.

All'udienza del 16.6.2011, essendo mutata la composizione del Collegio, si procedeva alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale; ai sensi dell'art. 493, comma 3, c.p.p., le parti esprimevano il consenso alla piena utilizzazione sia delle prove orali già assunte, sia degli atti già acquisiti.

In esito alla discussione finale, svoltasi nelle udienze del 7.7.2001 e del 7.10.2011, le parti rassegnavano le conclusioni sopra riportate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Le imputazioni.

L'oggetto del presente processo è costituito da una serie di imputazioni di riciclaggio (e, in un caso, di ricettazione) contestate al capo B) – e al capo D) quanto a N. E. - realizzate nell'ambito di un più vasto contesto di indagine, che ha disvelato un imponente operazione truffaldina perpetrata nel a cavallo del secondo semestre del 2005 con la tecnica del "*phishing*", fenomeno su cui si tornerà a breve; con la sola eccezione di L. G. I., agli imputati è inoltre contestato, al capo N), il delitto di abusiva attività di mediazione finanziaria *ex artt.* 106 e 132 d.lgs. n. 385 del 1993.

Prima di analizzare le posizioni dei singoli, appare utile premettere alcune considerazioni generali relativi al contesto in cui si collocano i fatti contestati nel presente processo che, come si è anticipato, ruotano attorno a una peculiare forma di criminalità informatica denominata "*phishing*".

Va subito anticipato che gli odierni imputati sono estranei all'operazione truffaldina, nel senso che l'addebito nei loro confronti è di aver ricevuto, su conti correnti bancari di cui

erano titolari, somme di denaro illecitamente sottratte da conti correnti di ignare vittime, e, nella maggior parte dei casi, di averle poi trasferite, previa decurtazione di una provvigione a loro favore, al *dominus* dell'operazione residente all'estero.

Di qui, dunque, le contestazioni di ricettazione, nel caso di mera ricezione del denaro provento di attività illecita, ovvero di riciclaggio, nel caso in cui il denaro ricevuto sia stato anche trasferito a terzi.

2. Il “*phishing*”.

Come ha riferito il m.llo M. (p. 4 ss. delle trascrizioni, ud. 10.11.2009), le indagini presero avvio nel maggio del 2005 - quando il “*phishing*” era un fenomeno ancora sconosciuto in Italia e “le banche non erano preparate a questa attività di attacco” (p. 6) - a seguito di numerose denunce sporte da Banca Intesa, che, a sua volta - come ha riferito il teste C., responsabile della sicurezza informatica di quella banca (ud. 21.1.2010, p. 25 ss.) - aveva ricevuto segnalazioni da clienti relative a prelievi di denaro non autorizzati; nel corso delle indagini, analoghe denunce furono sporte da Fineco Bank e da Poste italiane (cfr. deposizione P., ud. 18.3.2010, p. 4 ss.), pure oggetto di attacchi di *phishing*.

Con una scelta ben comprensibile, la procura di Milano intervenne subito per bloccare tutte le sospette operazioni di trasferimento di denaro, al fine di tutelare le vittime i cui conti correnti erano stati illecitamente spogliati dal *phisher*, anziché limitarsi a monitorare il fenomeno, al fine di una più solida acquisizione della prova.

Il “*phishing*” è una peculiare ipotesi di frode informatica che si realizza tramite *Internet* mediante l'illecita captazione di *passwords* di accesso a servizi di *home-banking* - ovvero, ma non è il caso in esame, di informazioni riguardanti la carta di credito) - dati, questi, che poi vengono utilizzati dal *phisher* per sottrarre a terzi inconsapevoli somme di denaro dai conti correnti.

L'operazione di *phishing* si snoda attraverso tre passaggi.

Nella prima fase il *phisher* - solitamente una persona che agisce dall'estero (nel caso in esame, dai Paesi dell'Est Europa: Romania, Ucraina, Russia), e che è difficilmente identificabile - acquisisce i dati personali di clienti di banche attraverso l'invio casuale di migliaia di *e-mails* in lingua inglese (“a volte sgrammaticato”; p. 4) e la contestuale creazione di pagine *web* ideate per simulare comunicazioni ufficiali (*spamming*) della banca; nelle *e-mail* si invita il destinatario a rispondere, compilando una scheda anagrafica e fornendo i dati personali e i codici di accesso ai conti correnti *on-line* per una presunta verifica dei dati stessi, ovvero adducendo altri pretesti, come, ad esempio, asseriti motivi di sicurezza, blocco del conto corrente, (falsa) comunicazione di una vincita.

Ove il destinatario delle *e-mails* cada nella trappola e fornisca le proprie credenziali - ciò che statisticamente accade, dato l'elevato numero di *e-mails* inviate - il *phisher* ha la possibilità di accedere al conto corrente della vittima e di sottrarre il denaro, avvalendosi della collaborazione di terzi.

E' questa la seconda fase, in cui entrano in gioco false società che propongono offerte di lavoro a terzi, reclutati, anche in tal caso, attraverso *e-mail* spedite migliaia di soggetti, come è avvenuto nella vicenda in esame (cfr. ancora M., p. 13), in cui gli agenti di p.g.,

dopo i primi accertamenti, predisposero un elenco, datato 29.11.2005, in atti, relativo ai nominativi delle false società.

Infatti, sebbene in possesso dei codici di accesso degli ignari correntisti *on-line*, il *phisher*, non può eseguire bonifici all'estero senza un'ulteriore autorizzazione bancaria e quindi necessita di un passaggio nazionale e di un successivo trasferimento all'estero del denaro in altre forme, generalmente mediante società di *money transfer*.

Il testo delle *e-mail* consiste in un'offerta di lavoro molto allettante, che si concretizza nel mero invio di denaro, che verrà accreditato sul conto corrente messo a disposizione dal destinatario; a costui, quindi, non vengono richieste né specifiche competenze, né precedenti esperienze professionali per lo svolgimento del lavoro, essendo sufficiente la disponibilità di un *computer* collegato alla rete e di un conto corrente bancario.

In caso di accettazione, al terzo, denominato *financial manager*, viene inviato via *e-mail* ovvero scaricato da un sito *internet* un contratto in un inglese "sgrammaticato, praticamente erano traduzioni fatte con il traduttore di *internet*" (p. 16); la prestazione richiesta consiste nel trasferimento, in brevissimo tempo, delle somme di denaro (che sono quelle sottratte dai conti correnti delle vittime) fatte pervenire sul conto corrente del *financial manager* acceso presso la stessa banca presa di mira, ciò che velocizza i tempi di valuta, eludendo i sistemi antifrode.

Una volta ricevuto l'accredito il *financial manager* ha il compito di prelevare la somma in contanti e, detratto il proprio compenso, calcolato in una percentuale oscillante tra il 5 e il 10%, di trasferirla al *phisher* attraverso i canali delle società di *money transfer*, quali *Western Union* e *Money Gram*.

La terza ed ultima fase consiste perciò nell'invio del denaro da parte del *financial manager* al *phisher*, che, in tal modo, realizza lo scopo cui è finalizzata l'operazione di *phishing*.

3. Profili penali del *phishing*.

Come è evidente, l'operazione di *phishing* si realizza attraverso una serie di illeciti penali, commessi sia dal *phisher*, sia dal *financial manager*.

Il *phisher*, in primo luogo, si rende responsabile del delitto *ex art. 494 c.p.*, che è integrato con l'invio di false *e-mail* che rappresentano problemi di sicurezza e la creazione di false pagine *web*, in tutto simili a quelle di istituti di credito di cui la vittima è cliente.

In secondo luogo, l'illecita introduzione nel sistema informatico delle banche attraverso i dati, illecitamente acquisiti, relativi al conto corrente delle vittime che cadono nella trappola, integra il delitto *ex art. 615-ter c.p.*

In terzo luogo, ciò che maggiormente rileva in questa sede, il *phisher* si rende responsabile anche del delitto di truffa, di cui ricorrono tutti gli elementi costitutivi: l'artificio o il raggirio, consistente, appunto, nell'invio di false *e-mail* e nella creazione di false pagine *web*; l'errore in cui cade il destinatario della *mail*, il quale ritiene provengano dalla banca di cui è cliente, così fornendo inconsapevolmente i dati di accesso del proprio conto corrente; l'ingiusto profitto con correlativo altrui danno, rappresentato dalle somme di denaro illecitamente sottratte dal conto corrente della vittima.

Nel caso in esame, è perciò la *truffa ex art. 640 c.p.* il delitto presupposto delle imputazioni di ricettazione ovvero di riciclaggio, in cui agli imputati si contesta il ruolo di *financial manager*, secondo lo schema sopra delineato.

In relazione alla posizione del *financial manager* occorre distinguere due ipotesi.

Se agisce essendo consapevole della complessiva attività truffaldina posta in essere dal *phisher*, il *financial manager* risponde, a titolo di concorso, dei medesimi delitti realizzati dal *phisher* (artt. 494, 615-ter, 640 c.p.).

Se, invece - ciò che avviene con maggiore frequenza - il *financial manager* è all'oscuro dell'attività truffaldina perpetrata in danno dei correntisti ma si presta a mettere a disposizione il proprio conto corrente e poi a trasferire il denaro può configurarsi il delitto di riciclaggio, ovvero il delitto di ricettazione.

E' questo il caso del presente processo: agli odierni imputati è contestato il fatto di avere dato la disponibilità a soggetti entrati in contatto con loro via posta elettronica a ricevere su propri conti correnti bancari o postali degli accrediti di somme provenienti da terzi e di averli poi effettivamente ricevuti; successivamente, la maggior parte di essi ha prelevato in contanti la somma accreditata e, previa decurtazione delle spese e delle provvigioni, l'ha trasferita all'estero al soggetto indicato dal *phisher*.

Nell'impianto accusatorio, quindi, non è affatto contestato che gli imputati fossero consapevoli dell'attività truffaldina nel suo complesso; come si è detto, agli imputati è contestato il ruolo ora di ricettatori, ora di riciclatori, a seconda che siano limitati a ricevere il denaro, nella consapevolezza che fosse provento di attività delittuosa, ovvero l'abbiano anche trasferito all'estero con modalità idonee ad ostacolare l'identificazione di tale provenienza.

La prima ipotesi è integrata dalla mera ricezione di denaro provento di delitto; è il caso di chi abbia acconsentito di accreditare somme sui propri conti correnti, ma poi, consapevole della provenienza delittuosa del denaro, non l'abbia ritrasferito, vuoi perché, a sua volta, ha "truffato" il *phisher*, vuoi perché l'azione è stata interrotta prima di essere portata a termine grazie all'intervento della p.g., che, nel corso delle indagini, è riuscita a predisporre una *black list* dei destinatari finali delle somme inviate tramite le società di *money transfer*.

La seconda ipotesi si realizza nel prelievo delle somme in contanti e nel successivo trasferimento di quelle somme mediante le società di *money transfer*, ciò che integra la condotta di trasferimento di denaro provento di delitto qualificato dalla modalità idonea ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa; non vi è dubbio, infatti, che il prelievo di somme in contanti da un istituto di credito ed il successivo invio all'estero mediante altra forma interrompe la tracciabilità dei trasferimenti, ciò che consente al *phisher* di conseguire "in sicurezza" il profitto derivante dall'operazione.

Su questa linea interpretativa, del resto, è assestata la giurisprudenza di legittimità, secondo cui integra il delitto di riciclaggio il compimento di operazioni volte non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile l'accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità, attraverso un qualsiasi espediente idoneo (così, tra

le più recenti, cfr. Cass., Sez. VI, 18.12.2007, Gocini, in *Ced Cass.*, n. 239844; Cass., Sez. II, 12.1.2006, Caione, *ivi*, n. 232869).

Nella specie, come si vedrà in seguito nella disamina delle singole posizioni, nessuno degli odierni imputati ha sostanzialmente contestato la sussistenza della condotta materiale che integra l'elemento oggettivo dei delitti loro rispettivamente ascritti.

Gli accertamenti di polizia giudiziaria e l'acquisizione di informazioni e documenti sia presso gli Istituti di Credito di cui le persone offese erano correntisti, sia presso le società di *money transfer*, sia infine presso le stesse abitazioni degli imputati e i loro *computer*, hanno inequivocabilmente dimostrato la materialità dei fatti descritti nelle imputazioni.

4. L'accertamento del dolo.

Se, dunque, la contestazione non presenta particolari problemi in relazione all'elemento oggettivo – essendo per lo più pacifica la materialità del fatto - più controversa è l'esatta identificazione dell'elemento soggettivo, questione centrale nella discussione delle difese degli imputati, che, a vario titolo, hanno dedotto la carenza di dolo, anche eventuale, come invece ritenuto dalla pubblica accusa.

Va premesso che sulla controversa questione concernente l'elemento soggettivo richiesto dall'art. 648 c.p. – ed analoghe considerazioni valgono per il delitto di riciclaggio *ex art. 648-bis c.p.* - sono di recente intervenute le Sezioni Unite penali, le quali hanno stabilito il seguente principio: *«l'elemento psicologico della ricettazione può essere integrato anche dal dolo eventuale, che è configurabile in presenza della rappresentazione da parte dell'agente della concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto e della relativa accettazione del rischio, non potendosi desumere da semplici motivi di sospetto, né potendo consistere in un mero sospetto»* (Cass, Sez. Un., 26.11.2009, Nocera, in *Ced Cass.*, n. 246324).

In motivazione, le Sezioni Unite hanno chiarito che, con riguardo alla configurazione del dolo eventuale, *«occorrono (...) circostanze più consistenti di quelle che danno semplicemente motivo di sospettare che la cosa provenga da delitto, sicché un ragionevole convincimento che l'agente ha consapevolmente accettato il rischio della provenienza delittuosa può trarsi solo dalla presenza di dati di fatto inequivoci, che rendano palese la concreta possibilità di una tale provenienza. In termini soggettivi ciò vuoi dire che il dolo eventuale nella ricettazione richiede un atteggiamento psicologico che, pur non attingendo il livello della certezza, si colloca su un gradino immediatamente più alto di quello del mero sospetto, configurandosi in termini di rappresentazione da parte dell'agente della concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto»*.

Breve: *«perché possa ravvisarsi il dolo eventuale – affermano le Sezioni Unite - si richiede più di un semplice motivo di sospetto, rispetto al quale l'agente potrebbe avere un atteggiamento psicologico di disattenzione, di noncuranza o di mero disinteresse; è necessaria una situazione fattuale di significato inequivoco, che impone all'agente una scelta consapevole tra l'agire, accettando l'eventualità di commettere una ricettazione, e il non agire, perciò, richiamando un criterio elaborato in dottrina per descrivere il dolo eventuale, può ragionevolmente concludersi che questo rispetto alla ricettazione è ravvisabile quando l'agente, rappresentandosi l'eventualità della provenienza delittuosa della cosa, non avrebbe agito diversamente anche se di tale provenienza avesse avuta la certezza»*.

Il carattere di *concretezza* degli elementi di sospetto è stato sottolineato con particolare vigore da una recentissima sentenza della Suprema Corte proprio nell'ambito di un processo in cui l'imputato era stato condannato per il delitto *ex art. 648-bis c.p.*

Non pare superfluo dar conto del caso concreto, che presenta profili di omogeneità rispetto a quelli del presente processo: a due imputati era stato contestato di aver ricevuto sul c/c bancario, intestato al primo ma gestito dal secondo, due bonifici di Euro 2.956,00 ed Euro 3.500,00 (denaro provento di truffa informatica commessa da ignoti in danno di un'ignara vittima) e di aver disposto il pagamento della somma di Euro 2.619,00 e di Euro 3.100,00 in favore di due cittadini russi a mezzo dell'agenzia *Western Union*, compiendo in tal modo operazioni tali da ostacolare la provenienza delittuosa del denaro.

Orbene, nel solco dei principi espressi dalle Sezioni Unite - di cui il tribunale aveva operato "un'applicazione errata" - la Cassazione da un lato ha ribadito che, ai fini dell'elemento soggettivo nel delitto di riciclaggio è sufficiente il dolo generico, dall'altro ha sottolineato la necessità della consapevolezza concreta circa la provenienza della cosa da delitto; alle luce di tali principi la Corte ha annullato la sentenza impugnata, perché il fatto non costituisce reato, difettando, nella specie, proprio la concreta consapevolezza della provenienza da delitto del denaro transitato sul c/c degli imputati (Cass., Sez. II, 17.6.2011, n. 25960).

Ciò premesso in diritto, occorre un'ulteriore precisazione in punto di fatto, proprio in relazione alla prova del dolo di riciclaggio o ricettazione.

Va sottolineato che tutti gli imputati sono stati "reclutati" come collaboratori (*financial manager*) da sedicenti società straniere, mediante l'invio di *e-mails* spesso scritte in un inglese approssimativo (il che, sia detto per inciso, può essere rilevato solamente da chi ha un'ottima conoscenza dell'inglese); il contenuto delle clausole dei contratti prometteva "provvigioni" remunerative; la prestazione richiesta, come detto, consisteva in prelievi di denaro contante, ricevuto sul proprio c.c. senza una causale evidente, denaro che doveva essere immediatamente trasferito all'estero tramite società di *money transfert*.

Orbene, elementi del genere sono indubbiamente tali da far sorgere il sospetto, in capo al *financial manager*, circa liceità della provenienza del denaro accreditato, ma, ad avviso del tribunale, per usare le parole delle Sezioni Unite, essi non rappresentano una «una situazione fattuale di significato inequivoco» al fine di ritenere sussistente il dolo, anche nella forma del dolo eventuale, specie se si considera che, come sottolineato dallo stesso p.m. in sede di requisitoria, si tratta di «un fenomeno che per la prima volta si palesava sullo scenario italiano», e che ha avuto "successo" proprio perché nemmeno le banche, nel 2005, erano attrezzate a contrastare il *phishing*; lo stesso, ovviamente e *a fortiori*, vale per coloro che, accettando la fasulla proposta di lavoro, hanno svolto il ruolo di *financial manager*.

Pertanto, le caratteristiche intrinseche dell'operazione potevano certamente rappresentare un motivo di sospetto, «rispetto al quale l'agente potrebbe avere un atteggiamento psicologico di disattenzione, di noncuranza o di mero disinteresse», ma non paiono di per sé decisive per dimostrare, oltre ogni ragionevole dubbio, il dolo richiesto dall'art. 648-bis c.p. o dell'art. 648 c.p. in capo al *financial manager*.

Per contro, il dolo potrà ritenersi sussistente quando, sulla base di *precisi elementi di fatto*,

si possa affermare che l'imputato si sia *seriamente* rappresentato l'*eventualità della provenienza delittuosa* del denaro e, nondimeno, si sia comunque determinato a trasferirlo all'estero.

5. La posizione dei singoli imputati.

5.1. P. G. E.

P. G. E. è imputato del delitto di cui all'art. 648 *bis* c.p., perché, dopo aver ricevuto somme di denaro nelle date e a danno delle persone offese di seguito indicate

	Data ricezione	Somma prelevata	Parte Lesa
<i>Europe Sell LTD</i>	14/06/2005	€ 5.000,00	A. G.
	14/06/2005	€ 5.000,00	A. G.

operava ritrasferimenti, nelle date indicate e a favore di beneficiari esteri, per i seguenti importi (comprensivi delle relative commissioni dovute all'operatore *money transfert* di volta in volta utilizzato), trattenendosi una percentuale, pari al 10% della somma originariamente ricevuta:

Agente	MTCN ⁽¹⁾	Data	Importo	Commissione	Destinatario	Stato Dest
MoneyGram	91115269	14/06/2005	€ 2.500,00	€ 97,00	PETROV Pavel	Russia
MoneyGram	63840282	14/06/2005	€ 1.830,00	€ 73,50	PETROV Pavel	Russia
MoneyGram	86110343	14/06/2005	€ 2.500,00	€ 97,00	SKRIPAK Ivan	Russia
MoneyGram	96290338	14/06/2005	€ 1.830,00	€ 73,50	SKRIPAK Ivan	Russia

La materialità dei fatti è pacifica.

Nel corso della perquisizione effettuata in data 23.6.2005 presso l'abitazione dell'imputato sono stati rinvenuti e sequestrati, ai fini che qui rilevano ⁽²⁾ (acquisiti all'ud. 3.6.2010):

- contratto, redatto in lingua inglese, tra "*Europe sells ltd*", in persona dell'amministratore Ryan Marshall, e P. G. E.; al punto 17 P. G. E. indica indirizzo e recapiti, anche di posta elettronica, mentre nell'appendice del contratto vi è l'indicazione del c.c. di P. G. E., compilato a mano dall'imputato;
- una serie di *e-mails* intercorse tra @fastwebnet.it e @aol.con nel giugno 2005;
- una serie di messaggi spediti e ricevuti da "*Europe sells ltd*" sul telefono cellulare di P. G. E. in data 14.6.2005, come fotografati dalla p.g. nel corso della perquisizioni e trasportati sul *cd rom* in atti;

⁽¹⁾ Come ha spiegato il teste G. (ud. 10.11.2009, p. 50), che ha predisposto tutti gli elenchi sulla base della documentazione acquisita, MTCN è un codice che identifica la singola transazione.

⁽²⁾ Va precisato che sono state acquisite anche 2 cartelle, una contenente 4 permessi di soggiorno per stranieri (ma le indagini non hanno fatto emergere nulla di penalmente rilevante), e una contenente una stampa di carta geografica dell'Europa orientale, 3 fogli relativi a informazioni sul costo di un viaggio aereo verso Bucarest e documentazione informativa inerente la Romania.

- quattro ricevute per richiesta di trasferimento internazionale di denaro, predisposte su un modulo prestampato della *MoneyGram*, tutte recanti la data del 14.6.2009, compilate e a firma di P. G. E., due per la somma di euro 2.500 ciascuno con beneficiario Pavel Petrov, in un caso, e Skripak Ivan nell'altro, due per la somma di euro 1.830 ciascuno con i medesimi beneficiari.

Nel corso dell'interrogatorio reso durante le indagini, P. G. E. ha ammesso di aver accettato la proposta, inviata via *e-mail* dalla *Europe sells ltd*, di diventare *financial manager*, di aver messo a disposizione il proprio c.c., su cui ricevette la somma di euro 10.000, che poi inviò, tramite *MoneyGram*, a due soggetti russi, dichiarando però di essere "vittima inconsapevole di una truffa internazionale".

Pacifica, dunque, la materialità del fatto, si tratta di verificare se dagli atti emerge la prova del dolo richiesto dall'art. 648 *bis* c.p.

Ad avviso del Collegio, la risposta è affermativa e si fonda su precisi elementi di fatto, tali da colorare di maggiore serietà il semplice sospetto ricollegabile all'operazione in sé considerata.

In primo luogo, è significativo un passo della *e-mail* inviata in data 10 giugno 2005, ore 22.28 da @aol.con a @fastwebnet.it, in cui la fantomatica società ad un certo punto scrive espressamente che:

"La prima volta che riceverai il denaro in banca, è possibile gli impiegati ti pongano alcune domande:

- *da dove ricevi il denaro;*
- *perché hai bisogno del contante, etc.*

Non è necessario dire agli impiegati della banca che dovrai rispedire il denaro. Se lo dici, il primo incarico che fai può essere cancellato o messo da parte. Nel caso di domande, devi semplicemente dire che stai trasferendo denaro a titolo personale o per la tua istruzione. Ricordati che i nostri clienti stanno aspettando! (...)"

Segue l'immediata risposta di P. G. E. (10 giugno 2005, ore 22.35)

***"E' tutto chiaro**, posso iniziare il prossimo lunedì 13".*

In altri termini, P. G. E. viene messo in guardia da un eventuale atteggiamento di sospetto da parte del personale della banca, e gli viene "consigliato" di dire una menzogna.

In secondo luogo, va messo in luce che tra gli *sms* rinvenuti sul cellulare di P. G. E., ve ne è uno in cui si annuncia l'arrivo del denaro sul c.c. dell'imputato e viene persino indicato il nome della persona che inviava il denaro, ossia proprio quell'A. G. dal cui conto fu sottratta la somma accreditata.

(Omissis)

Insomma, a un agente di commercio come P. G. E. una circostanza del genere, ossia l'invio, da parte di una non ben individuata società straniera di denaro da parte di un soggetto italiano, costituiva ben più di un campanello d'allarme.

Infine, di fondamentale importanza è la *e-mail* spedita da P. G. E. a A. - cioè A. R., il fantomatico rappresentante per l'Europa di *Europe sells ltd* - in **data 14 giugno 2005** ore 19.35, nella quale l'imputato, dopo aver dato conferma dell'invio del denaro, così scrive:

*Intesa is n. 1 and I'm going to open accounts in other 4 banks closer home so you'll change bank each day in **order not to raise suspects among the clerks** then I'll go to MG/WU to transfer the money in 1-2 hours. **In future I'll hire accounts from other people that never know about our deal so that we can split more the risk and enlarge the business.***

(Sto andando ad aprire conti correnti presso altre 4 banche vicino a casa mia, così potrai cambiare banca ogni giorno e inoltre per non creare sospetto tra il personale della banca, quindi andrò da *MoneyGram* o *WesternUnion* per trasferire il denaro nel giro di 1-2 ore. In futuro mi servirò (lett. prenderò in locazione) conti da altre persone che sono all'oscuro dei nostri accordi, così che possiamo distribuire il rischio e allargare il *business*).

Il testo della *e-mail* non lascia adito a dubbi: la circostanza che P. G. E. sia in procinto di aprire altri quattro conti correnti "per non far sorgere sospetti tra il personale della banca", e che in futuro utilizzerà "altri conti altre persone che sono all'oscuro dei nostri accordi, così che possiamo distribuire il rischio e allargare il *business*" non lascia dubbio alcuno sulla *piena* consapevolezza, in capo a P. G. E., dell'illecita provenienza del denaro, che colora l'elemento soggettivo nel senso non del dolo eventuale ma del dolo diretto.

E' ben vero che, in data **18.6.2005, ore 0.30**, P. G. E. inviò una *e-mail* a "radioanchio", denunciando l'operazione truffaldina, del seguente tenore:

Oggetto: Truffe internet

dopo aver risposto ad una proposta di collaborazione proveniente dall'Inghilterra (forse) sono stato contattato, sempre via *e-mail*, da un sedicente A. G. della EUROPE SELLS LTD con sede a Cambridge, con un'allettante offerta di lavorare come financial courier. In pratica avrei dovuto incassare da clienti italiani della Compagnia del denaro da trasferire il giorno stesso ai fornitori dei beni di lusso, hi-tech, antiquariato ecc. trattenendo il 10% come compenso: Tutto chiaro, semplice e molto remunerativo se si fossero realizzati due, tre trasferimenti al giorno come mi veniva prospettato. Dopo aver inviato le coordinate del mio conto e diligentemente compilato il contratto che nel frattempo mi era pervenuto, mi disponevo all'attesa dei primi trasferimenti "di prova" per verificare la mia diligenza e correttezza prima di ricevere un flusso di operazioni costanti. Il giorno 14 u.s. un sms mi avvisava che il primo importo di 10000 euro era stato accreditato sul mio conto. Le istruzioni erano di recarsi immediatamente alla banca, prelevare 9000 eur e trasferirli via money gram ai nominativi russi fornitimi. Verificato l'effettivo accredito dei 10000 eur sul mio conto, eseguii il mandato non senza un certo stupore per la facilità con cui viaggia il denaro da un capo all'altro del pianeta!

La doccia fredda giungeva la sera stessa, quando il funzionario della mia banca mi convocava per comunicazioni "delicate" sull'operazione effettuata. Scoprii così che il denaro affluito sul mio conto era stato fraudolentemente sottratto ad un'ignaro correntista della stessa banca Intesa che aveva scioccamente fornito le chiavi di accesso al suo conto rispondendo a una richiesta di "verifica" dei dati personali su internet! Naturalmente non

ho più ricevuto mail e quant'altro da Mr. G. e la sua banda. Tanta amarezza e l'augurio che la tua trasmissione dia grande pubblicità a questa storia
P. G. E.

A ben vedere, però, si tratta di una giustificazione che ha il sapore di una precostituzione di prova a discarico, per un duplice ordine di argomentazioni.

In primo luogo va richiamato il testo della *e-mail* inviata da P. G. E. in data 14 giugno 2005, ore 19.35, sopra indicata, da cui nitidamente emerge che P. G. E. aveva perfettamente compreso l'illiceità dell'operazione.

In secondo luogo, in data 16 giugno 2011, ore 8.46, P. G. E. scrisse una mail del seguente tenore: "*Attention Mr. A. R.: immediately stop operation on Banca Intesa 047572020154 account blocked*": assai significativamente, subito dopo aver appreso che il conto era stato bloccato, P. G. E. né chiese spiegazioni a Mr. A. R. circa l'accaduto - ciò che era doveroso attendersi se davvero P. G. E. fosse stato in buona fede -, né decise di troncare ogni rapporto, in quanto, a quel punto, non residuavano più dubbi in ordine all'illiceità dell'operazione, ma si limitò a riferire a A. R. di non usare più il conto di cui indica gli estremi perché era stato bloccato, come a dire che, per il futuro, avrebbero dovuto usare *altri* conti correnti.

Il contenuto di questa *e-mail* si salda perciò con quello del 14 giugno 2005 ore 19.35, nel quale P. G. E., come si è visto, informava "A." che avrebbe presto aperto 4 conti correnti presso altre banche vicino a casa, in modo che Antonio potesse cambiare banca cui inviare giornalmente il denaro, in modo da non far sorgere sospetti tra gli impiegati di banca.

Alla luce degli elementi esposti, deve perciò ritenersi provata, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, la penale responsabilità di P. G. E. in ordine al fatto a lui addebitato.

5.2. M. N.

M. N. è imputata del delitto di cui all'art. 648 *bis* c.p., perché, dopo aver ricevuto la somma di denaro di seguito indicata

Data ricezione	Somma prelevata	Parte Lesa
25/08/2005	€ 3.000,00	T. L.

operava un ritrasferimento (nelle data indicata e a favore di beneficiari esteri) per il seguente importo, trattenendosi una percentuale del 10% della somma originariamente ricevuta:

Agente	MTCN	Data	Importo	Destinatario	Stato Dest
Angelo Costa	0596538501	26/08/2005	€ 2.700,00	KURENNOY Sergey	Russia

Anche in tal caso, la materialità del fatto, nei suoi punti essenziali, è pacifica.

Come emerge dalla denuncia sporta in data 30.8.2005 da T. L., costui, il giorno precedente, mentre si trovava in vacanza in Sardegna, effettuò dal *computer* un accesso al servizio *home*

banking del proprio istituto di credito; visionando la lista movimenti, si accorse che era stata registrata un'operazione che egli non aveva compiuto: si trattava di un bonifico di 3.000 euro a favore di M. N. sul c.c. 03000101746 in data 25.8.2005.

Subito si mise in contatto con il personale della banca, chiedendo il blocco immediato del conto.

La perquisizione avvenuta in data 15.9.2005 presso l'abitazione dell'imputata diede esito negativo; i militari della g.d.f. appurarono che la M. N. – come si legge nel verbale - “non ha mai avuto un *personal computer*, per cui non è stato possibile esperire l'attività di ispezione”.

A richiesta dei militari, l'imputata fornì gli estremi della propria casella *e-mail* (@hotmail.com con *password* “nadezda”) «ontrollata dai verbalizzanti e risultata vuota».

Dalla lista movimenti del conto corrente dell'imputata emerge che, effettivamente, in data 25.8.2005 vi fu un accredito di euro 3.000, seguito, il giorno successivo, dal prelievo in contanti per un pari importo.

Nel corso dell'esame, l'imputata ha ammesso la materialità del fatto, ossia di avere ricevuto la somma di euro 3000 sul proprio conto corrente e di averla poi ritrasferita il giorno seguente tramite Western Union, trattenendosi una percentuale (p. 70).

L'imputata ha spiegato che in quel periodo aveva “importanti problemi con alcool” (p. 70) – circostanza pacificamente documentata dalla produzione difensiva - e condivideva un appartamento con un'amica, M. O., a Milano in via Martiri Triestini.

Proprio a causa della gravità dei problemi legati all'alcool, nell'agosto 2005 la M. N. si ricoverò centro di disintossicazione di dipendenze patologiche di Rivota d'Adda, dove rimase solo 5 giorni, in luogo del mese programmato “perché non me la sentivo” (p. 72).

Dopo qualche giorno ricevette una telefonata dal suo *ex* fidanzato, B. B., “metà russo e metà italiano”, dal quale si era lasciata “serenamente” da qualche mese; B. B. le disse che si trovava in Russia e le chiese una cortesia: siccome aveva prestato del denaro a qualcuno in Italia, voleva riprendersi quella somma, chiedendo alla M. N. se poteva appoggiarsi sul suo conto corrente: “Io non ho visto niente di strano in tutto questo. Gli ho dato il numero del conto corrente, è finita lì” (p. 73).

L'imputata indicò a B. B. gli estremi del proprio conto corrente bancario acceso presso la Cariplo.

Alla domanda del p.m. che le chiedeva come mai l'amico non potesse inviare il denaro direttamente a B. B., l'imputata ha risposto “perché era all'estero” (p. 72), in Russia.

Dopo qualche giorno B. B. telefonò all'*ex* fidanzata chiedendole se erano arrivati i soldi; la M. N. disse che erano arrivato 3.000 euro, somma che B. B. le chiese di ritirare, ciò che l'imputata fece.

“Dopo altra settimana, paio di giorni” B. B. la chiamò nuovamente, chiedendole se poteva spedire il denaro tramite *Western Union*, indicandole, come beneficiario, il nominativo di un'altra persona. Un nome russo che non me lo ricordo” (p. 74), pacificamente identificato in Kurenov Sergey

Alla domanda del p.m. di come mai il denaro doveva essere spedito a un russo di cui non aveva mai sentito parlare, anziché a B. B., l'imputata ha risposto: "Io non mi sono fatta la domanda perché lui era una persona con cui ho vissuto due anni, con cui mi stavo quasi per sposare, una persona di cui io mi fidavo completamente. Io non mi sono fatta la domanda perché. Poteva essere un suo amico, un genitore, un suo... (p. 73-74).

Alla medesima domanda, postale dal difensore, la donna ha risposto: "Io, poteva essere un suo amico, poteva essere un'altra persona a chi doveva. Non lo so, non mi sono proprio fatta queste domande perché lui per me era il mio *ex* fidanzato. Mi ha chiesto 'sta cortesia, io non mi facevo le domande che cosa sta (p. 84).

L'imputata, pertanto, acconsentì, a condizione di non sostenere alcuna spesa, perché il quel periodo non stava lavorando, tanto che era aiutata dall'*ex* fidanzato nonché padre di sua figlia.

B. B. le disse che poteva trattenersi la somma di 300 euro a titolo di rimborso spese, spedendo la rimanenza, ciò che la donna fece.

A specifica domanda del p.m., l'imputata ha dichiarato che all'epoca aveva il numero di cellulare di B. B., precisando di non ricordare se le venne chiesto dai militari della g.d.f. al momento della perquisizione domiciliare (p. 78)

Dopo circa un paio di settimane dal trasferimento del denaro, le telefonò il direttore della banca, chiedendole di andare a parlare con lui; nel corso del colloquio, il direttore le disse i soldi "erano illeciti" (p. 79); quindi si ricoverò nuovamente presso il centro di rivolta d'Adda per circa un mese.

Quando uscì partì per la Russia, dove rimase almeno sei mesi.

La versione dell'imputata non appare credibile per due ordini di ragioni.

In primo luogo, come si è visto, le modalità riferite dall'imputata circa l'accredito del bonifico contrastano con le modalità di *phishing* sopra delineate.

E' ben vero che, come si è detto, i militari della g.d.f. non individuarono un *computer* riconducibile all'imputata e nulla trovarono nella casella di posta fornita dall'imputata stessa; nondimeno se è vero – come è vero – che si tratta di un caso di *phishing* (significativamente, il denaro fu prelevato in contanti e inviato il giorno dopo l'arrivo del bonifico) è da escludersi che le modalità riferite dalla M. N. corrispondano a verità.

Invero, ed è un seconda ragione, la stessa spiegazione fornita dall'imputata è intrinsecamente non credibile: non si comprende da un lato, come mai l'*ex* fidanzato, residente in Russia, avesse avuto bisogno di lei per effettuare il trasferimento del denaro, che ben poteva essere accredito su un proprio corrente direttamente dall'asserito debitore che, come la M. N., era residente in Italia; dall'altro, anche prendendo per buona la spiegazione dell'imputata, come mai il denaro fu spedito non all'*ex* fidanzato, che vantava l'asserito credito, ma a un altro soggetto russo.

Sul punto, le risposte dell'imputata sono state elusive e inconcludenti.

Orbene, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la giurisprudenza di legittimità è granitica nell'affermare che "la prova dell'elemento soggettivo può essere

raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede" (Cass., Sez. II, 25.5.2010, Fontanella, in *C.E.D. Cass.*, n. 248265; Cass., Sez. II, 11.6.2008, Nardino, *ivi*, n. 241458; Cass., Sez. II, 27.2.2003, Crevena, *ivi*, n. 224634; Cass., Sez. II, 20.1.2003, Corneti, *ivi*, n. 223901; Cass., Sez. II, 18.4.2000, Di Fatta, *ivi*, n. 216778; Cass., Sez. II, 27.2.1997, Savic, *ivi*, n. 207313).

Si tratta di un principio che ben può essere applicato anche in relazione alla prova del delitto di riciclaggio, stante gli evidenti punti di contatto tra le due fattispecie con riferimento alla provenienza illecita della *res*.

Alla luce del principio sopra enunciato, stante la falsità, per i motivi sopra indicati, della versione fornita dall'imputata circa la provenienza del denaro, valutata in un contesto comunque di generico sospetto, deve perciò ritenersi raggiunta la prova del dolo richiesto dalla fattispecie in esame.

5.3. P. P.

P. P. è imputato del delitto di cui all'art. 648 *bis* c.p., perché, in concorso con P. M. G., giudicata separatamente, dopo aver ricevuto somme di denaro (nella data e a danno della persona offesa indicata) sul conto corrente appositamente aperto dalla P. M. G.

	Data ricezione	Somma prelevata	Parte Lesa
<i>Europe Sell LTD</i>	25/08/2005	€ 5.000,00	V. U.
	25/08/2005	€ 5.000,00	V. U.
	25/08/2005	€ 5.000,00	V. U.
	25/08/2005	€ 5.000,00	V. U.

operava rtrasferimenti (nelle date indicate e a favore di beneficiari esteri) per i seguenti importi (comprensivi delle relative commissioni dovute all'operatore *money transfert* di volta in volta utilizzato), trattenendosi una percentuale pari al 10% della somma originariamente ricevuta:

P. M. G.						
Agente	MTCN	Data	Importo	Commissione	Destinatario	Stato Dest
Western Union	5855790777	25/08/2005	€ 2.878,50	€ 121,50	NIKITIN Yuriy	Russia
Western Union	1968596042	25/08/2005	€ 2.878,50	€ 121,50	GOLUBEV Dmitriy	Russia
Western Union	8088284926	25/08/2005	€ 2.878,50	€ 121,50	ROMAN Aleksandrov	Russia

P. M. G.

Agente	MTCN	Data	Importo	Commissione	Destinatario	Stato Dest
Western Union	8428809718	26/08/2005	€ 3.100,00	€ 121,50	ROMAN Aleksandrov	Russia
Money Gram	37015169	26/08/2005	€ 2.500,00	€ 97,00	NIKITIN Yuriy	Russia
Money Gram	72546183	26/08/2005	€ 2.500,00	€ 97,00	GOLUBEV Dmitriy	Russia

P. P.

Agente	MTCN	Data	Importo	Commissione	Destinatario	Stato Dest
Finint	1968596042	25/08/2005	€ 2.878,50	€ 0,00	GOLUBEV Dmitriy	Russia
Finint	8088284926	25/08/2005	€ 2.878,50	€ 0,00	ALEKSANDROV Roman	Russia
Finint	8428809718	26/08/2005	€ 3.100,00	€ 0,00	ALEKSANDROV Roman	Russia
Money Gram	37015169	26/08/2005	€ 2.950,80	€ 114,49	NIKITIN Yuriy	Russia
Money Gram	72546183	26/08/2005	€ 2.950,80	€ 114,49	GOLUBEV Dmitriy	Russia

La materialità dei fatti, anche in questo caso, è incontestata.

Come emerge dalla denuncia querela sporta in data 29.8.2005 da V. U., costui, il giorno precedente, da un controllo effettuato al *bancomat* si accorse che dal proprio conto corrente n. 343031, acceso presso l'agenzia di Como di Banca Intesa con sede in via Rubini, in data 25.8.2008 erano stati effettuati quattro bonifici da euro 5.000, tre in favore di P. M. G., uno di P. P..

Poiché né lui, né la moglie aveva disposto quei bonifici, subito contattò il personale della banca, da cui apprese che le quattro operazioni erano state effettuate tramite il servizio *home banking*.

Il teste C. ha precisato che sul conto corrente n. 6250034990, intestato alla P. M. G., in data 25 agosto 2005 giunsero 4 bonifici da 5.000 euro ciascuno, somma prelevata in contanti proprio dalla P. M. G..

P. M. G., classe 1928, madre di P. P. e già definitivamente assolta nel presente procedimento perché il fatto non costituisce reato, ha confermato di essere titolare di un conto corrente acceso presso la filiale milanese di banca Intesa n. 4231 (p. 5 ud. 18.3.2010).

La donna ha ammesso che in data 25.8.2005 si recò presso la propria banca per prelevare una somma di denaro e consegnarla al figlio, che all'epoca aveva perso il lavoro di commercialista, "perché mi aveva detto che doveva fare dei bonifici" (p. 6).

La teste, infine, ha dichiarato di non conoscere V. U..

In data 14.9.2005 fu effettuata una perquisizione presso l'abitazione di P. P., nel corso della quale furono sequestrate sei ricevute di trasferimento, relative all'invio di denaro formalmente effettuato da P. M. G., con gli importi e i destinatari indicati nella tabella sopra indicata, nonché le e-mail intercorse tra P. P. e *Europe Sells Ltd*.

Furono inoltre rinvenuti, sul cellulare di P. P., due sms provenienti da *Europe Sells Ltd*, uno del 22.8.2005, ore 00:08, in cui si chiedeva a P. P. di inviare una mail, con l'indicazione di un codice di sicurezza che era indicato nell'sms; l'altro del 25.8.2005, ore 15.54 in cui si chiedeva di controllare le posta elettronica, perché era stato mandato un messaggio a proposito al primo trasferimento.

In data 30.8.2005, ore 16.55. P. P. inviò una e-mail alla *Europe Sells Ltd* ad oggetto "*what is going on?*" ("Che cosa sta succedendo?"), dal seguente tenore:

Sirs

what is going on?

the transfers have been revoked and the account debited

I want immediate answer on the subject

(Signori, cosa sta succedendo? I trasferimenti sono stati revocati e il conto bloccato. Voglio una risposta immediata su ciò che è indicato nell'oggetto – ossia: che cosa sta succedendo?).

Orbene, una e-mail del genere, inviata prima della perquisizione dei miliare della g.d.f., in cui si chiedono, in maniera ferma, spiegazioni circa la revoca dei trasferimenti di denaro e il blocco dei conto, fa propendere per una buona fede dell'imputato o, quanto meno, non consente di ritenere provato il dolo, specie se si confronta la e-mail in questione con quella, relativa a una situazione identica, inviata da P. G. E., in cui costui, come si è visto, si limitò a informare l'interlocutore che il conto era stato bloccato, senza chiedere spiegazione alcuna.

In altri termini, pur in un contesto di generico sospetto, derivante dalla modalità dell'operazione, non appena vi fu un segnale forte circa l'illiceità dell'operazione, P. P. chiese spiegazioni all'interlocutore e, in ogni caso, cessò di effettuare trasferimenti di denaro.

Si tratta di una situazione che non consente di affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, la sussistenza del dolo.

5.4. L. G. I.

L. G. I. è imputata del delitto di cui all'art. 648 *bis* c.p., perché, dopo aver ricevuto somme di denaro (nelle date e a danno delle persone offese indicate, ove emerse in sede di indagini)

	Data ricezione	Somma prelevata	Parte Lesa
MARKETBOND LLC	28/09/2005	€ 7.640,00	<i>non identificata</i>

operava ritrasferimenti (nelle date indicate e a favore di beneficiari esteri) per i seguenti importi (comprensivi, ove riportate, delle relative commissioni dovute all'operatore *money transfert* di volta in volta utilizzato), trattenendosi una percentuale (di regola tra il 5% e il 10% della somma originariamente ricevuta)

Agente	MTCN	Data	Importo	Commissione	Destinatario	Stato Dest
Finint	1856461630	29/09/2005	€ 2.979,00	€ 121,50	IVANOV Ilya	Russia
Finint	0212724958	29/09/2005	€ 4.000,00	€ 157,50	ALEXANDROV Eugeny	Russia

La materialità del fatto è incontrovertibile, essendo provata da prove documentali (cfr. contratto firmato tra L. G. I. e Badgety Thomson, nonché ricevute della *Western-Union* relativo ai due invii di denaro a cittadini russi, sopra indicati, *e-mails* intercorse l'imputata e il fantomatico mr. George Taylor jr), e come ammesso dalla stessa L. G. I.: sul c.c. di costei, in data 28.9.2005 venne accreditata la somma di euro 7.640, che il giorno successivo la donna, previa detrazione della propria provvigione, inviò in due *tranches* a due soggetti russi, tali Ivanov e Alexndrov.

Nel corso dell'esame dibattimentale, l'imputata ha così spiegato il motivo di quell'operazione.

L. G. I., che svolge l'attività di agente di commercio nel settore dell'abbigliamento, ha dichiarato di essere stata contattata sulla propria utenza cellulare (*Omissis*) da una persona che si esprimeva in inglese, la quale, affermando di parlare per conto di una società, dichiarò di conoscere l'attività dell'imputata, cui offrì una collaborazione; in particolare, l'interlocutore disse che "avevano bisogno di soggetti in Italia attraverso la quale avevano necessità di gestire un portfolio di esigenze di propri clienti" (p. 40).

La donna invitò l'interlocutore a fare una proposta; quindi arrivò un contratto via *e-mail*, che la L. G. I. sottoscrisse.

L'imputata ha chiarito che, per lei, si trattava di un'attività "assolutamente normale", trattandosi di "operazioni che io faccio o chiedo di fare per conto dei miei clienti per la mia attività in Italia e all'estero; quindi trasferimenti bancari sulla base della quale nell'attività di consulenza, di prestazione mi viene regolarmente corrisposto da un 5 a un 10 a un 15, addirittura un 20% nella regola normale di mercato, per quanto mi riguarda. Quindi ho effettuato secondo questo *agreement* delle operazioni con assoluta convinzione che non c'era assolutamente niente d'illegale" (p. 42). Per l'espletamento dell'incarico L. G. I. aprì un conto corrente *ad hoc* (p. 54).

Nel corso dell'esame, il p.m. ha mostrato all'imputata le *e-mails* intercorse con la società straniera; alla domanda come mai nella prima *e-mail* di risposta avesse fornito il proprio numero di cellulare, l'imputata ha dichiarato di aver "confermato il numero di cellulare dove mi poteva ricontattare" (p. 47).

Ancora, richiesta di come mai, in quella prima *e-mail*, non vi fosse alcun riferimento al precedente contatto telefonico, L. G. I. ha così dichiarato: "Allora, qui non si fa riferimento a una precedente telefonata, come molte altre comunicazioni che per il mio lavoro ricevo in questa maniera ossia quando viene fatto un contatto a *ad personam* o per telefono, io o l'altra persona che chiede una mia prestazione si chiede una conferma o una documentazione scritta di quello che si è, il contatto, e che cosa si vuole" (p. 48-49).

All'ulteriore domanda del p.m. di come aveva fatto una persona straniera ad entrare in possesso del numero di cellulare dell'imputata, costei ha risposto di avere da molti anni quel numero, associato al proprio telefono di lavoro (p. 49).

L'imputata ha dichiarato di aver effettuato una sola operazione: tramite *e-mail*, le fu preannunciato che avrebbe ricevuto la somma di denaro, pari a 7.000 euro, da clienti della società, somma che avrebbe dovuto dapprima prelevare in contanti, quindi immediatamente (ASSP: "*as soon as possible*") spedire in due distinte tranches, attraverso società di *money transfer*, cosa che fece.

Il p.m. ha esibito all'imputata un'altra *e-mail* (f. 580), in cui le si dice "*At Western Union location, please, tell that you are sending money to your relative*", ossia che stai mandando il denaro a tuoi parenti; alla domanda del p.m. di come questa giustificazione si conciliasse con l'attività lavorativa di una società tra i suoi clienti, l'imputata ha risposto: "ma il cliente è della Market Bond che mi dice: 'Ho dei clienti in portafoglio che hanno delle necessità. Quando mi chiedono determinate operazioni, sei stata assunta con un contratto, con un *agreement* ti chiedo di fare delle cose che il mio cliente in gestione ha bisogno'. Che sia un parente..." (p. 59).

Peraltra, la L. G. I. ha dichiarato che *your* "può essere utilizzato come nostri o vostri" (p. 59). Rispondendo alla domande del proprio difensore, L. G. I. ha precisato che, nel corso della prima telefonata, l'interlocutore straniero "diceva di conoscere esattamente un determinato marchio che proprio in quei mesi avevo assunto. Quindi, sì, mi diceva che conosceva esattamente l'indirizzo e la mia showroom, e di conoscere i prodotti. Faceva un *excursus* su quello che erano in quel momento le mie attività (p. 62); in particolare, faceva riferimento al marchio Mustang Jeans.

L'imputata ha inoltre affermato di aver esibito ai militari della g.d.f. le ricevute del trasferimento di denaro che aveva effettuato, oltre al contratto.

L. G. I. ha spiegato di aver aperto un conto corrente *ad hoc* "perché nella mia attività scindo - oggi lo faccio ancora - i diversi contratti con i diversi clienti" (p. 63).

A domanda del tribunale, L. G. I. ha dichiarato che l'interlocutore non le aveva lasciato né un recapito telefonico, né un indirizzo dove poter essere contatto.

Ritiene il tribunale che l'imputata non sia credibile in relazione a più punti.

In primo luogo, non risulta verosimile la circostanza che l'imputata sia stata preventivamente contattata telefonicamente; non solo non si comprende come mai il fantomatico mr. Taylor jr. potesse essere in possesso del numero di cellulare di L. G. I., ma il testo della *e-mail* del 21.9.2005, ore 00:37 inviata all'imputata è in contrasto con quanto affermato dalla donna solo che si consideri le seguenti circostanze:

- nella *e-mail* non si fa alcun cenno alla precedente telefonata, come avviene per consuetudine nei rapporti commerciali ("come da precedenti accordi telefonici ...");
- l'esordio della *e-mail*: "*congratulations! You have bees selected as transfer manager for our company*" parimenti depone nel senso che si trattava del primo contatto;
- la richiesta di numero di cellulare risulterebbe ultronea se effettivamente il contatto fosse stato preceduto da una telefonata.

Da ultimo, ma non per ultimo, va tenuto presente un importante dato di contesto, ossia che l'operazione di *phishing* avviene esclusivamente tramite posta elettronica; e, posto che, nel caso in esame, pacificamente si è in presenza di un'operazione di *phishing* è altrettanto evidente che la L. G. I. non può essere stata preventivamente contattata tramite telefono.

Inoltre, vi è un altro dato assai significativo, che si desume dalla richiesta, da parte della fantomatica società, di riferire al personale di *Western Union* che il denaro era inviato ai propri parenti.

Invero, il termine *your* indica l'aggettivo possessivo della seconda persona, sia singolare (tuoi), sia plurale (vostri), giammai può essere inteso come "nostri"; e, senza dubbio, la L. G. I., che nella redazione delle mail ha dimostrato di sapere padroneggiare la lingua inglese, era ben consapevole della palese falsità della giustificazione che avrebbe dovuto spendere, nel caso le fosse stato chiesto a chi il denaro doveva essere inviato.

Nondimeno, nonostante l'inverosimiglianza della versione dell'imputata, sul piano dell'elemento oggettivo non vi è prova certa che il denaro ricevuto sia provento dell'attività di *phishing*.

Infatti, se è vero che nell'imputazione la persona lesa non risulterebbe essere stata identificata, nondimeno dalla documentazione prodotta dalla difesa emerge che la somma era stata accreditata da un conto accesso presso Bancoposta intestato a M. G. P. J., persona che non risulta aver mai sporto alcuna denuncia, né presso la p.g., né presso l'istituto di credito ove era acceso il c.c. (circostanza, questa, assai eloquente, se si considera che si tratta di una somma non certo trascurabile), né è stata sentita dagli operanti nel corso delle indagini.

In altri termini, non può affermarsi, oltre ogni ragionevole dubbio, che la somma accreditata sul c.c. dell'imputata fosse provento di attività delittuosa.

Essendo la prova insufficiente, L. G. I. deve perciò essere assolta perché il fatto non sussiste.

5.5. L. E. J. J.

L. E. J. J. è imputato del delitto di cui all'art. 648 *bis* c.p., perché, dopo aver ricevuto somme di denaro (nella data e a danno della persona offese indicata):

	Data ricezione	Somma prelevata	Parte Lesa
<i>Europe Sell LTD</i>	27/10/2005	€ 12.000,00	T.U.

operava ritrasferimenti (nella data indicata e a favore di beneficiario estero), per il seguente importo (comprensivo delle relativa commissione dovuta all'operatore *money transfert* di volta in volta utilizzato), trattenendosi una percentuale (di regola tra il 5% e il 10% della somma originariamente ricevuta):

Agente	MTCN	Data	Importo	Commissione	Destinatario	Stato Dest
Omnia Finanziaria	9240756690	27/10/2005	€ 2.600,00	€ 109,50	MULYAR Sergei	Russia

La materialità del fatto è fuori discussione.

T.U. (ud. 3.6.2010, p. 7 ss.) ha dichiarato che il 3.11.2005 si trovava nell'ufficio postale di Trezzano sul Naviglio, presso il quale aveva acceso un conto corrente, per versare un assegno; quando chiese il saldo alla cassiera, si accorse di un prelievo di 12.000 euro che era stato effettuato a sua insaputa, operazione peraltro documentata nell'estratto conto, in atti, da cui risulta, appunto, un'operazione di postagiuro *on line* in data 27.10.2005 per l'importo di 12.000 euro.

La perquisizione presso l'abitazione di L. E. J. J. effettuata in data 28.10.2005 diede esito positivo.

Fu lo stesso L. E. J. J. a mettere a disposizione la somma di euro 8.090,50, che costituiva una parte di quella che era stata accreditata sul proprio conto corrente, nonché la ricevuta *Western-Union* da cui risultava l'invio della somma di euro 2.600 a Mular Sergei.

L. E. J. J., peraltro, non è stato interrogato in sede di indagini, né ha reso l'esame.

Nella specie, non vi sono elementi in grado di far assurgere il mero sospetto al rango di dolo eventuale, anche tenuto conto della condotta dell'imputato, il quale mise subito a disposizione il denaro ricevuto.

Insomma, in assenza di elementi più circostanziati e dal significato maggiormente univoco, non può affermarsi, oltre ogni ragionevole dubbio, la sussistenza del dolo.

5.6. N. E.

N. E. è imputata del delitto p. e p. artt. 81 cpv., 648, 648-bis, comma 1 e 3, c.p. perché, dopo aver ricevuto somme di denaro (nelle date e a danno delle persone offese indicate, ove emerse in sede di indagini)

Data ricezione	Somma prelevata	Parte Lesa
26/07/2005	€ 4.800,00	D. A.

operava rtrasferimenti (nelle date indicate e a favore di beneficiari esteri) per i seguenti importi (comprensivi, ove riportate, delle relative commissioni dovute all'operatore *money transfert* di volta in volta utilizzato), trattenendosi una percentuale (di regola tra il 5% e il 10% della somma originariamente ricevuta)

Agente	MTCN	Data	Importo	Commissione	Destinatario	Stato Dest
Money Gram	62865135	16/08/2005	€ 2.360,00	€ 100,00	USD AVINKIN Vladimir	Russia
Money Gram	93866684	07/12/2005	€ 5.000,00	€ 150,00	USD RICCI Vincenzo	Pesaro
Money Gram	74772494	08/12/2005	€ 5.000,00	€ 150,00	USD RICCI Vincenzo	Pesaro
Money Gram	84049319	09/12/2005	€ 5.000,00	€ 150,00	USD RICCI Aldo	Pesaro
Money Gram	53009921	12/12/2005	€ 5.000,00	€ 150,00	USD RICCI Aldo	Pesaro
Money Gram	26672710	04/01/2006	€ 1.000,00	€ 50,00	USD KATSAPOV Artur	Russia

Anche in questo caso la materialità del fatto è fuori discussione.

Il teste M. (ud. 21.1.201, p. 14 ss.) ha riferito in relazione alla denuncia che egli, nella veste di responsabile della sicurezza informativa di Fineco Bank, sparse in data 30.9.2005.

In particolare, era emerso che un correntista della banca, D. A., aveva disconosciuto una serie di bonifici effettuati a partire dal giugno 2005, tra cui uno per la somma di euro 4.800 con beneficiario N. E., la quale, a sua volta, era cliente della medesima banca.

Quella stessa somma, in data 1.8.2005 era stata bonificata all'estero su una banca lettone tramite un'operazione effettuata *on-line*.

Dalla deposizione del teste C., all'epoca fidanzato dell'imputata, dalla produzione della fotocopia dell'agenda di costui relativa ai primi giorni di gennaio 2006, della fotografia che ritrae C. con N. E. a Parigi, dalle prenotazioni aeree per il periodo 31.12.2005/7.1.2006 e dalle e-mail intercorse sia con la persona francese che aveva dato in locazione l'appartamento a Parigi, sia con lo stesso C. (doc. 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4 produzioni difensive ud. 22.9.2009), è ampiamente provato che N. E. si trovava a Parigi nel periodo 31 dicembre 2005-7 gennaio 2006.

Va da subito precisato che la contestazione, come sopra riportata, deve essere limitata, già sul piano oggettivo, alla sola somma di euro 4.800, corrispondente all'importo indebitamente sottratto dal c.c. intestato a D. A..

Invero, la sussistenza del delitto di riciclaggio (o di ricettazione) presuppone la prova della commissione di un delitto a monte, nel senso che il denaro ricevuto deve essere il provento di un delitto non colposo precedentemente realizzato da *altri*.

Orbene, è provato che sul c.c. di N. E. giunse la somma di euro 4.800 pacificamente sottratta in maniera indebita dal c.c. di D. A..

Per contro, con riferimento alle ulteriori condotte come descritte nella tabella sopra riportata (che riproduce l'imputazione) la circostanza che N. E. abbia effettuato dei trasferimenti di denaro utilizzando società di *money transfert* non integra, già sul piano oggettivo, il delitto di riciclaggio, in assenza della *prova* che tali somme fossero provento di attività delittuosa.

Invero, non è condivisibile l'argomentazione del p.m., secondo cui "è verosimile che altre denunce siano state fatte ma poi non confluite presso l'autorità giudiziaria milanese", perché rappresenta una surrettizia quanto indebita inversione dell'onere della prova.

Di conseguenza, in mancanza della prova che le somme di denaro trasferito attraverso società di *money transfert* corrispondono a quelle indebitamente accreditate perché illecitamente sottratte dal conto corrente di ignare vittime, non è ravvisabile alcun fatto penalmente rilevante nella condotta di mero invio di denaro.

Di conseguenza, per le operazioni, diverse da quella relativa alla ricezione della somma di euro 4.800 in data 26.7.2005, l'imputata deve essere assolta perché il fatto non sussiste.

Nel corso di un lungo esame, che ha toccato anche aspetti che esulano dall'imputazione come sopra precisata, l'imputata ha spiegato di essere arrivata in Italia nel settembre 2004, perché voleva conseguire una seconda laurea presso l'università Bocconi, che però frequentò per pochi mesi, in quanto, dopo aver pagato la prima rata, non fu più in grado di pagare le successive.

La donna, comunque, decise di rimanere in Italia, anche perché in quel periodo era morto suo padre, sicché non aveva alcuna motivazione per ritornare in Lettonia, suo paese natale.

Nel luglio 2005 aprì una partita iva perché aveva intenzione di lavorare come grafica per siti *Internet*, ciò che fece per pochi mesi in quanto "nessuno mi faceva fatturare" (p. 97);

chiusa la partita iva, si mantenne con lavori occasionali, specie nel campo delle traduzioni.

In data 26.6.2005 aprì un conto corrente presso la banca Fineco perché “le agenzie di traduzioni con le quali collaboravo mi dicevano anche che le era molto più comodo di fare un bonifico in Italia” (p. 97).

N. E. ha ammesso di aver ricevuto, su quel conto, la somma di 4.800 euro, che poi trasferì su un proprio conto acceso presso una banca lettone.

L'imputata ha così ricostruito il fatto: “Allora, io non conosco D. A.. A un certo punto, ho trovato un annuncio su un *forum* in *internet* che promettevano un lavoro facile con poco tempo e con un buon guadagno. Poi avevo chattato, scritto con questo tipo qua che lo proponeva. Dopo di che, mi hanno spiegato la cosa che ormai vi avranno spiegato tutti che devo ricevere una somma di denaro per tenermi il 10% di questa somma, e trasferirla attraverso *Western Union*. Aveva spiegato che questi soldi gli sono dovuti per una fattura o per una consulenza ch  lui   un *manager* che lavora per una societ  di consulenza internazionale. M'ha dato anche il *link* al sito. E io so se il sito   fatto professionale, quindi ho visto hanno un buon sito” (p. 99-100).

L'imputata ha precisato di non essersi stupita del fatto che il bonifico proveniva da una societ  – la D. A. service – che non conosceva affatto, perch  quel nominativo le era stato anticipato dal *manager*, unitamente all'importo della somma poi accreditata.

L'imputata, tuttavia, non trasferì la somma, come richiestole dal *manager*, perch  “a un certo punto ho anche capito che con la mia carta di Fineco non posso prelevare tutto l'importo. Ci avrei messo due mesi perch  ci sono i limiti mensili”.

Per questo motivo spost  la somma sul proprio conto lettone, in relazione al quale non aveva limiti quanto ai prelievi.

Su domanda del p.m., che le chiedeva nuovamente come mai avesse disatteso le istruzioni del manager, l'imputata ha tuttavia cambiato versione: “i motivi in fondo sono due: perch ... cio , in realt  il motivo   uno solo: che a un certo punto *ho anche capito che mi servono i soldi e me li tengo. Non ho pi  voluto darli a questo*” (p. 102).

Sebbene non ne avesse alcun diritto, tenne per s  quella somma: “*Capisco che faccio una brutta figura, per    quello. Non vengo qui per raccontare le bugie. Cio  era una situazione difficile, cio , sola, senza lavoro*” (p. 102).

In settembre fu chiamata da un personale della banca, il quale la inform  che D. A. aveva disconosciuto l'accredito di 4.800 euro; a quel punto, dopo un incontro con un funzionario di Fineco, l'imputata fece rientrare la somma dal conto lettone mediante pi  bonifici perch  “con questa banca si pu  prelevare qualsiasi importo, ma non si pu  fare bonifici esteri di qualsiasi importo” (p. 104).

In effetti,   documentalmente provato (cfr. produzioni difesa ud. 21.1.2010) che N. E. fece rientrare dal conto presso la banca lettone (Hansabanka Swedbank) il denaro in data 9.9.2005 quanto a euro 1.700, e in data 12.12.2005 quanto a euro 4.400 (2 bonifici di euro 2.200 ciascuno).

Ricapitolando: è pacifico che N. E. ricevette la somma di euro 4.800, proveniente dal conto corrente della Diana Service, somma di cui si appropriò trasferendola su un conto corrente acceso presso la banca lettone.

Orbene, nel caso di specie il fatto è qualificabile non *ex art. 648 c.p.*, bensì *ex art. 646 c.p.*

In primo luogo, lo schema contrattuale che lega in *financial manager* al *manager* non si esaurisce nella mera ricezione del denaro, poiché il primo ha l'obbligo di ritrasferire quel denaro al secondo.

Ne segue che, sotto il profilo oggettivo, il *financial manager* il quale, in violazione dell'obbligo di ritrasferimento, si impossessa della somma ricevuta commette il delitto di appropriazione indebita.

In secondo luogo, quanto al profilo soggettivo, nel caso di specie non vi è prova certa che l'imputata si sia rappresentata, anche a titolo di dolo eventuale, la provenienza illecita del denaro.

Pertanto, con riferimento in relazione all'operazione di ricezione della somma di euro 4.800 in data 26.7.2005, riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 646 c.p., deve pronunciarsi sentenza di improcedibilità *ex art. 529 c.p.p.* perché l'azione penale non poteva essere iniziata per mancanza di querela.

6. Il delitto di abusiva attività di mediazione finanziaria.

Il delitto contestato sub capo N) a tutti gli imputati, eccetto a L. G. I., in concorso formale con il primo reato, sarebbe integrato dalla condotta materiale di riciclaggio, qualificata ai fini della norma in esame come "attività di mediazione finanziaria" posta in essere "trasferendo (...) gli importi di cui ai precedenti capi", e ciò abusivamente perché in assenza di regolare iscrizione presso gli elenchi obbligatori tenuti dall'UIC e previsti dall'art. 106.

Lo stesso p.m. ha chiesto l'assoluzione di tutti gli imputati da questo capo.

In effetti, nel caso di specie difettano gli elementi costitutivi del delitto di cui all'art 132 d.lgs. n. 385 del 1993, che punisce "chiunque svolge, nei confronti del pubblico una o più attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 107 o dell'iscrizione di cui all'articolo 111 ovvero dell'articolo 112".

In primo luogo, la ricezione e il trasferimento del denaro non è riconducibile all'attività finanziarie prevista dall'art. 106, comma 1, che, a seguito della novella attuata con l'art. 7, comma 3, d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141, contempla ora la sola "concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma".

Non occorre dilungarsi su tale aspetto, essendo evidente che l'attività di mera ricezione e trasferimento del denaro non è affatto assimilabile alla concessione di un *finanziamento*, che presuppone l'erogazione di somme di denaro.

Oltre a questo rilievo, di per sé tranciante, va osservato che l'attività posta in essere dal *financial manager* non era affatto svolta "nei confronti del pubblico", ossia di un numero indeterminato di soggetti (cfr. Cass., Sez. V, 16.9.2009, Sganga, in *C.E.D. Cass.*, n. 245832), ma esclusivamente a vantaggio di un singolo soggetto determinato.

Ne segue che tutti gli imputati devono essere assolti dall'imputazione di cui al capo N) perché il fatto non sussiste.

7. Il trattamento sanzionatorio.

Nei confronti di P. G. E. e M. N. possono essere applicate le circostanze attenuanti *ex artt. 648-bis*, comma 3, c.p. (in quanto il delitto presupposto, ossia la truffa, è punito con la reclusione fino a tre anni e quindi soddisfa le condizioni previste dal comma in esame) e *62 bis* c.p. attesa sia l'incensuratezza, sia le condizioni personali degli imputati (per P. G. E., in particolare, l'età avanzata e per M. N. la circostanza che, nel periodo del fatto, era persona alcooldipendente, come ampiamente documentato dalla difesa).

In considerazione alla modalità del fatto (in particolare, il modesto lucro provento del delitto) e alla risalenza nel tempo, appare equo fissare la pena in misura prossima al minimo edittale e quindi:

- per P. G. E. anni due di reclusione ed euro 800,00 di multa, così determinata: p.b. anni 2 mesi 8 di reclusione ed euro 800 di multa, ridotta *ex art. 62 bis* c.p. a anni 1 mesi 10 ed euro 600, aumentata *ex art. 81 cpv. c.p.* a come indicato;
- per M. N. anni uno mesi dieci di reclusione ed euro 600,00 di multa, così determinata: p.b. anni 2 mesi 8 di reclusione ed euro 800 di multa, ridotta *ex art. 62 bis* c.p. a come indicato.

Le pene come sopra inflitte possono essere interamente condonate, in quanto la data del commesso reato è anteriore al 2 maggio 2006, la condanna non si riferisce ad alcuno dei delitti indicati nell'art. 1, comma 2, l. n. 241 del 2006 (il n. 26 di detto articolo, infatti, esclude dal beneficio l'art. 648-*bis* c.p. ma «limitatamente all'ipotesi che la sostituzione riguardi denaro, beni o altre utilità provenienti dal *delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope*»), né sussiste la causa di revoca del beneficio di cui all'art. 1, comma 3.

Come per legge, segue la condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali. Infine, va disposto il dissequestro e la immediata restituzione a T.U. della somma di euro 8.089,50 oggetto del provvedimento di convalida del sequestro emesso dal g.i.p. del tribunale di Milano in data 2.11.2005.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.

D I C H I A R A

P. G. E. e M. N. responsabili dei reati rispettivamente loro ascritti ed applicate ad entrambi le circostanze attenuanti di cui agli artt. 648-*bis*, comma 3, e 62 *bis* c.p.

C O N D A N N A

P. G. E. alla pena di anni due di reclusione ed euro 800,00 di multa;
M. N. alla pena di anni uno mesi dieci di reclusione ed euro 600,00 di multa oltre al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 1 l. n. 241/06

D I C H I A R A

interamente condonate le pene come sopra inflitte.

Visto l'art. 529 c.p.p.

D I C H I A R A

non doversi procedere nei confronti di N. E. in relazione all'operazione di ricezione della somma di euro 4.800 in data 26.7.2005, riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 646 c.p. perché l'azione penale non poteva essere iniziata per mancanza di querela.

Visto l'art. 530, comma 2, c.p.p.

A S S O L V E

L. E. J. J. e P. P. dai reati rispettivamente loro ascritti perché il fatto non costituisce reato e L. G. I. e N. E., quest'ultima con riferimento alle altre operazioni alla medesima contestate, perché il fatto non sussiste.

Visto l'art. 530, comma 1, c.p.p.

A S S O L V E

P. G. E., M. N., L. E. J. J., P. P. e N. E. dal reato di cui al capo N) perché il fatto non sussiste.

Visti gli art. 149 e ss. d.P.R. 115/02

O R D I N A

il dissequestro e la **immediata** restituzione a T.U. della somma di euro 8.089,50 oggetto del provvedimento di convalida del sequestro emesso in data 2.11.2005.

Così deciso in Milano in data 7 ottobre 2011

il presidente
dott. Andrea Pellegrino

il giudice estensore
dott. Stefano Corbetta